

Linee guida per l'applicazione nella Regione Abruzzo della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario presso le Aziende Sanitarie Locali in attuazione dell'art. 1, comma 268, lettera b) legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

Art. 1

Destinatari delle procedure di stabilizzazione sono il personale del ruolo sanitario appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza e gli operatori socio-sanitari;

Art. 2

Le stabilizzazioni potranno essere operate in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e a seguito di apposito avviso pubblico che consenta a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse a partecipare alla procedura;

Art. 3

Le procedure di stabilizzazione, da indire con avvisi distinti per profilo professionale (per soli titoli di carriera nel profilo professionale di riferimento con rapporto di lavoro a tempo determinato in enti del SSN), saranno svolte dalle singole Aziende anche in modalità telematica, in relazione ai propri fabbisogni di personale ed in conformità con il Piano Triennale;

Art. 4

Gli avvisi saranno pubblicati – per un periodo di venti giorni esclusivamente sui siti delle aziende;

Art. 5

Ai predetti avvisi non potranno partecipare coloro, che alla data di pubblicazione degli stessi, abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo profilo con enti del SSN;

Art. 6

Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio presso le aziende sanitarie abruzzesi durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 e al fine di garantire la continuità qualitativa dell'assistenza, i candidati, anche qualora non più in servizio, per poter presentare domanda devono aver svolto servizio per almeno sei mesi a tempo determinato nel periodo tra il 31/01/2020 ed il 30/06/2022 e nel profilo richiesto dall'avviso presso l'azienda USL regionale che bandisce, fermo restando il possesso del requisito dell'esperienza professionale di cui all'art. 7;

Art. 7

Il candidato autocertificherà di avere acquisito l'esperienza nel profilo professionale e con rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno 18 mesi (di cui 6 nel periodo

tra il 31/01/2020 ed il 30/06/2022 in esito a procedure concorsuali selettive, caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, incluse le selezioni di cui all'art. 2 ter. del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Art. 8

Ai fini della determinazione dei posti disponibili per le stabilizzazioni di cui alle presenti linee guida nel limite di cui ai piani triennali di fabbisogno del personale, si stabiliscono i seguenti criteri:

- a. indisponibilità dei posti già a concorso/mobilità per il profilo di riferimento;
- b. definizione di eventuali stabilizzazioni ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 75 e s.m.i. "ex lege Madia".
- c. i posti che residuano, al netto di quanto ai punti a. e b., alla data di pubblicazione degli avvisi per la stabilizzazione dei profili di interesse saranno destinati alla stabilizzazione ai sensi della legge 234 del 30 dicembre 2021;

All'esito della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui alle presenti linee guida, per le assunzioni sui posti che si renderanno ulteriormente disponibili, si procederà all'utilizzo alternativo delle vigenti graduatorie concorsuali/mobilità e delle procedure di stabilizzazione, con inizio da quella di concorso e ferma restando la precedenza, nell'ambito delle procedure di stabilizzazione, di quelle da operare ai sensi del Decreto Madia rispetto a quelle di cui alla L.234/2021;

Art. 9

Qualora il numero delle istanze pervenute fosse interamente ricompreso nel fabbisogno disponibile si procederà alla stabilizzazione diretta degli aventi diritto, senza la necessità della predisposizione di graduatoria di merito di cui all'art.10, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti per la stabilizzazione;

Art. 10

Le graduatorie che si formeranno in esito alle procedure di stabilizzazione di cui alle presenti linee guida saranno formulate nel rispetto dei criteri di valutazione dei titoli di carriera di cui al DPR 220/2001 per il comparto e del DPR.483/1997 per la dirigenza e di quanto appresso:

- a. l'esperienza professionale di diciotto mesi di servizio a tempo determinato - anche non continuativi - non sarà considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio, in quanto requisito di accesso;
- b. qualora l'esperienza professionale maturata come stabilito al punto a. sia superiore a diciotto mesi, verranno considerati prioritariamente quali requisito di accesso i periodi maturati prima del 31/01/2020;
- c. i periodi prestati nell'intervallo temporale tra il 31.01.2020 ed il 30/06/2022 - fatta eccezione per i periodi considerati quali requisito di accesso - saranno valutati con una maggiorazione del 50%;

- d. a parità di punteggio, sarà valutata la maggiore esperienza professionale maturata tra il 31.01.2020 ed il 30/06/2022 (giorni, mesi, anno) nel profilo richiesto con prestazioni di lavoro interinale presso le Aziende Sanitarie;
- e. ad ulteriore parità dopo l'applicazione dei criteri che precedono prevale la minore età.
- f. le graduatorie rimarranno in vigore fino al 31.12.2023 salvo eventuali proroghe di legge;

Art. 11

Successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in esito alla procedura di stabilizzazione, ciascuna Azienda dovrà valutare le richieste di "mobilità compensativa" tra i dipendenti di pari qualifica, che ne facessero richiesta per ragioni di carattere familiare e/o di avvicinamento al proprio domicilio;

Art. 12

Restano ferme laddove ne ricorrano le condizioni, le stabilizzazioni di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 75 e s.m.i. (legge Madia) nonché la possibilità di immissioni in ruolo - mediante utilizzo di graduatorie di aziende anche extra regionali - di personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato;

Art. 13

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie Locali.